



4/11

mutui ipotecari;

2° - di stabilire per il mutuo di che trattasi le nuove condizioni stabilite dal Consiglio in adunanza del 31 gennaio e. a. e cioè:

a) - tasso di interesse 8.25% - ammortamento in rate bimestrali non scontate;

b) - durata 10-15 anni al massimo;

c) - diritto di commissione continuativo sul mutuo originario, per tutta la durata dell'operazione, pari allo 0.75% ed all'1%, a seconda che sia convenuta la durata di 10 o di 15 anni;

3° - di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione di cui trattasi, con esplicita facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi e nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni necessarie.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente nella seduta del 26 febbraio u. s., approva.